

PROT. N.

“Allegato A”

## **COMUNE DI MONSUMMANO TERME**

### **Provincia di Pistoia**

#### **BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 (POR-FSE 2014-2020)**

Indetto ai sensi ai sensi della DGR n. 402 del 30.03.2020, del D.D. 20130/2020, delle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 72 del 17.06.2021 e n.75 del 24.06.2021 e della propria determinazione n. \_\_\_\_\_.

**Il Dirigente del Settore Front-Office**

#### **RENDE NOTO**

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per avere accesso alle graduatorie degli aspiranti al contributo straordinario per il sostegno al pagamento del canone di locazione a seguito dell'emergenza COVID-19 (POR-FSE 2014-2020)

#### ***Art.1 – Requisiti per l'ammissione al concorso***

Sono ammessi al Fondo soltanto i soggetti che, alla **data di presentazione della domanda**, sono in possesso di tutti i sotto indicati requisiti:

1) Essere residenti nel Comune di Monsummano Terme e avere la residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;

2) Essere in una delle seguenti condizioni:

***a) persone/nuclei familiari con sensibile riduzione del reddito complessivo (pari al 25%, tra l'anno 2019 e l'anno 2020) causato dalla diminuzione dell'orario di lavoro e/o della chiusura della propria attività per le misure di contenimento della diffusione del Covid-19;***

***b) persone/nuclei familiari con componenti in cassa integrazione la cui liquidazione è differita nel tempo generando causa di mancata liquidità;***

***c) persone/nuclei familiari che in seguito all'emergenza Covid-19 non percepiscono alcuna entrata economica;***

***d) nuclei familiari che hanno subito un decesso di un componente per causa Covid-19 che ha causato forte difficoltà al nucleo familiare;***

***e) persone che non hanno percepito alcuna entrata nel 2019 e che la condizione di disoccupazione si è protratta anche nel 2020 a causa dell'impossibilità di trovare una nuova occupazione per il perdurare dell'Emergenza sanitaria;***

3) Essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea.

Possono presentare domanda anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

- I cittadini di altro stato non appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda a condizione che siano titolari di un regolare permesso di soggiorno con validità non inferiore a un anno o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della vigente normativa in materia.

4) Assenza di titolarità, di diritti di proprietà o usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati

ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019.

5) Assenza di titolarità, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. *Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).* Il Comune si riserva la facoltà di procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

6) Le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

7) Valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

8) non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (calcolato come specificato al punto 7), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti 5 e 7;

9) titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui il nucleo richiedente ha la residenza.

10) certificazione dalla quale risulti un valore ISE, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni, non superiore a Euro 28.727,25 aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

11) certificazione dalla quale risultino valore ISEE, valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolati ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

**fascia A** Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2021 (€ 13.405,08).  
Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

**fascia B** Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno l'anno 2021 (€ 13.405,08) e l'importo di € 28.727,25  
Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.  
Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso ERP (€ 16.500,00)

12) Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di € 25.000,00, se in possesso

dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

13) Il contributo di cui al presente bando:

- può essere cumulato con altri benefici pubblici-Reddito di Cittadinanza, Naspi o altre forme di intervento pubblico il cui importo non è sufficiente a garantire un minimo sostentamento alla luce della grave emergenza sanitaria in corso;
- non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale (es.morosità incolpevole, emergenza abitativa).

14) L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto a far data dalla disponibilità dell'alloggio;

15) La certificazione ISE/ISEE deve essere di tipo ordinario/standard e deve essere completa in tutte le sue parti. Esclusivamente nei casi documentati in cui la situazione economica degli ultimi dodici mesi presenta rilevanti variazioni del reddito a seguito di gravi motivi (perdita del lavoro, malattie) rispetto al valore ISE riportato sulla dichiarazione ordinaria dell'anno in corso, potrà essere accettato l'ISEE CORRENTE. **Non verranno invece accettate DSU prive dell'attestazione e le Dichiarazioni ISE riportanti annotazioni di omissioni e/o difformità.**

#### ***Art.2 – Posizione reddituale e canone di locazione di riferimento***

1) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa.

2) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

3) In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

#### ***Art.3 – Nucleo familiare***

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello individuato all'art. 3, comma 1 del DPCM n.159/2013.

#### ***Art.4 – Autocertificazione dei requisiti***

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.

#### ***Art. 5 – Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali***

I soggetti in possesso dei requisiti come individuati all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti nelle fasce **A** e **B**, in base per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE.

#### ***Art. 6 – Calcolo del contributo***

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE determinato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni e nello specifico è così calcolato:

- a) **FASCIA A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 2.000,00;
- b) **FASCIA B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 1.500,00.

#### ***Art.7– Formazione e pubblicazione della graduatoria***

##### 1) Istruttoria delle domande

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune, nei 30 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

##### 2) Formazione delle graduatorie

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune provvede alla redazione e pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto distinti in Fascia A e Fascia B. Nelle Fasce A e B la graduatoria verrà ordinata in base alla percentuale di incidenza canone/ISE e a parità di incidenza sarà applicato quanto previsto dall'art.10, comma 6 della L.R.T. 02/2019 ovvero dando priorità ai richiedenti con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'Allegato A, paragrafo 2, lettera c) della L.R.T. 02/2019; in caso di parità anche delle relative situazioni economiche, la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità.

#### ***Art.8 – Validità della graduatoria***

La graduatoria è valida per l'erogazione del contributo POR-FSE relativo all'anno 2021.

#### ***Art.9 – Erogazione del contributo***

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo come previsto dall' Art. 5.1 delle “Linee di indirizzo per l’attuazione degli interventi finanziati sull’avviso Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19” nei limiti della disponibilità finanziaria e nei limiti indicati al precedente articolo 6).

Il contributo di cui al punto precedente verrà assegnato prioritariamente alla Fascia A fino a esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso risultino soddisfatte le domande di contributo collocate in Fascia A e residuino ulteriori risorse finanziarie, si procede ad assegnare il contributo ai soggetti collocati nella Fascia B fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Il contributo sarà erogato ai richiedenti che ricadono in una delle ipotesi previste all'articolo 1 del presente Bando.

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata al totale dei fondi disponibili trasferiti dalla Società della Salute della Valdinievole.

Potranno accedere alle misure di sostegno di cui al presente Bando anche i beneficiari di Reddito o pensione di Cittadinanza, Naspi o altre forme di intervento pubblico il cui importo non è sufficiente a garantire un minimo sostentamento alla luce della grave emergenza sanitaria in corso.

Non potranno invece accedere alle misure di sostegno di cui al presente bando i beneficiari di Morosità incolpevole, emergenza abitativa o altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.

In caso di morosità, il Comune ha la possibilità, di poter erogare il contributo integrativo destinato al conduttore, al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, è assegnato agli eredi conviventi.

### ***Art.10 – Modalità di erogazione del contributo***

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo in un'unica soluzione subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte della Società della Salute della Valdinievole.

### ***Art.11 – Termini di presentazione delle domande***

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. (**Termine per la presentazione delle domande: entro le ore 13.00 del 30 luglio 2021**).

### ***Art.12 –Modalità di presentazione delle domande***

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune e scaricabili dal sito internet del Comune di Monsummano Terme all'indirizzo web:

[www.comune.monsummano-terme.pt.it](http://www.comune.monsummano-terme.pt.it);

### **La domanda debitamente compilata in ogni sua parte e corredata dai seguenti documenti:**

- copia del documento di identità;
- firma del richiedente;
- buste paga attestanti la diminuzione di reddito tra il 2019 e il 2020;
- documenti attestanti la condizione di cassa integrato, disoccupato, licenziato a causa della situazione di emergenza sanitaria;
- documenti attestanti il reddito percepito.

### **potrà essere presentata:**

- tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata:  
[comune.monsummano@postacert.toscana.it](mailto:comune.monsummano@postacert.toscana.it);
- tramite mail semplice, su indirizzo dedicato  
[protocollo@comune.monsummano-terme.pt.it](mailto:protocollo@comune.monsummano-terme.pt.it);
- a mano all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Monsummano Terme, Piazza IV Novembre, 75/H **negli orari di apertura al pubblico** e solo in caso di impossibilità di accesso a Internet.

Per tutte le modalità, la consegna della domanda dovrà avvenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 30.07.2021.

### ***Art.13 – Controlli e sanzioni***

Ai sensi dell'art.71 del DPR. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le eventuali denunce alle Autorità competenti.

### ***Art. 14 – Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati***

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'assegnazione di contributi straordinari per il sostegno al pagamento del canone di locazione a seguito dell'emergenza COVID-19 (POR-FSE 2014-2020). Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ed il mancato conferimento dei dati stessi preclude l'accesso alla prestazione. Per ulteriori informazione sul trattamento dei dati personali da parte del Comune di Monsummano Terme può consultare la Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune al link [www.comune.monsummano-terme.pt.it](http://www.comune.monsummano-terme.pt.it)

***Art. 15 – Responsabile del Procedimento***

Ai sensi della Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente bando è l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Monsummano Terme. Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Sandra Begliomini.

***Art. 16 – Norma di rinvio***

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, alla L.R.T. 02/2019, al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, alla Legge 109/1998 e successive modificazioni, alla DGR n. 402 del 30.03.2020, al D.D. 20130/2020.

Monsummano Terme, \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Antonio Pileggi  
(Firmato digitalmente)